

Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare
Divisione III – Strategie della biodiversità

**CONTRATTO per la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale, ai sensi
della L. 150/2000.**

CIG Z0C372111C

TRA

il Ministero della Transizione Ecologica, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 97047140583, rappresentato dal Dott. Maurizio Battezzore, in qualità di Dirigente della Divisione III – Strategie della biodiversità della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare (di seguito “MiTE” e/o “Amministrazione”)

E

la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale Mazzini 14, 00195, capitale sociale Euro 242.518.100,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma P. IVA 06382641006, rappresentato dall’Avvocato Roberto Ferrara, in qualità di Direttore della “Direzione Canone e Beni Artistici” domiciliato, ai fini del presente Contratto, presso la sede legale della società sita in Viale Mazzini n.14 (di seguito “Rai” e/o “Contraente”)

(MiTE e Rai di seguito, congiuntamente, "Parti")

PREMESSO CHE:

- Il MiTE, nell’ambito della *mission* istituzionale di attuazione della politica ambientale, svolge funzioni in materia di tutela della biodiversità, del patrimonio marino e costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, avvalendosi nello svolgimento delle propria attività anche del supporto della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera (di seguito “Guardia Costiera”), organismo operativo dipendente funzionalmente dal medesimo e deputato, per il tramite delle proprie componenti specialistiche, alla vigilanza ed alla salvaguardia dell’ambiente marino protetto;

- il MiTE, in occasione degli impegni previsti per la tutela del Mediterraneo nell'ambito della valorizzazione e potenziamento delle aree marine protette (di seguito "**Tema**"), rientrante tra le priorità del dicastero in linea con il PNRR e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ha interesse a realizzare un'iniziativa, ai sensi della L. 150/2000, anche con il supporto operativo della Guardia Costiera, finalizzata a promuovere presso il grande pubblico il Tema, di rilevante interesse sotto molteplici aspetti scientifico, ecologico, culturale ed economico;
- la Rai è la concessionaria pubblica esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (59 e 63 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 e D.P.C.M. del 28 aprile 2017, recante «Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di Contratto») ed è il principale operatore televisivo italiano che per *mission* istituzionale e per espressa disposizione del vigente Contratto Nazionale di Servizio Rai – Mise 2018 - 2022 ("CNS") promuove trasmissioni a contenuto educativo, storico, artistico e culturale, volte a favorire la tutela del patrimonio artistico, paesaggistico ed ambientale del Paese, a sensibilizzare il pubblico su temi inerenti la tutela ambientale, nonché è tenuta rendere disponibile l'archivio storico per fini istituzionali (art. 3, co. 2, lett. b, c, art. 14 c.3 del CNS);
- la Rai, anche in ragione della propria *mission* ed in coerenza con i principi del CNS, ha sviluppato una consolidata esperienza nella realizzazione di prodotti editoriali con finalità divulgative ed istituzionali tant'è che in passato ha già realizzato, in collaborazione con enti e Ministeri, simili iniziative;
- per l'Amministrazione la Rai è l'interlocutore più idoneo alla collaborazione in oggetto per caratteristiche istituzionali sia per capacità e possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ed artistici sia di audience specifica, idonei a soddisfare gli obiettivi di comunicazione oggetto del presente Contratto;
- alla luce di quanto sopra espresso ed a seguito di interlocuzioni intercorse tra le Parti, con nota prot. 0072055 del 09.06.2022 (All.to 1), l'Amministrazione ha richiesto alla Rai l'elaborazione di una proposta progettuale per la realizzazione di prodotti editoriali, da diffondere attraverso gli spazi di comunicazione istituzionale Rai e nel proprio sito e canali social, con lo scopo di valorizzare la ricchezza delle aree marine protette presenti nel nostro Paese, sensibilizzando la collettività al rispetto ed alla salvaguardia di detto patrimonio;
- la Rai, condividendo le finalità dell'iniziativa ed avendo interesse a promuovere e diffondere tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, ha trasmesso la nota prot. RAI/AI/2022/0000938/P/C del 15 giugno 2022 il Progetto editoriale corredato dalla relativa valorizzazione economica (di seguito "Progetto"- All.to 2) che prevede la realizzazione di n. 2 spot istituzionali (di seguito "Prodotti") come meglio precisato al successivo art. 2;

- con determina a contrarre prot. 126 dell'8 luglio 2022, il Direttore Generale della Direzione generale Patrimonio naturalistico e mare ha disposto l'affidamento, in virtù delle motivazioni sopra indicate, alla RAI Radio Televisione Italiana del contratto avente ad oggetto la realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale, ai sensi della L. 150/2000, per una spesa stimata pari ad euro 14.335,00 oltre IVA al 22%, da imputarsi sul pertinente capitolo di spesa 1620/02 "*Somma occorrente per campagne di comunicazione e sensibilizzazione relative alle convenzioni sulla biodiversità fatte a Rio De Janeiro il 5 giugno 1992 ed a Montreal il 29 gennaio 2000*" dello Stato di previsione del MiTE per l'esercizio 2023, ed ha individuato, ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Antonio Maturani, Dirigente della Divisione II della Direzione Generale Patrimonio naturalistico e mare;
- il MiTE, con nota prot. 88857 del 15 luglio 2022, (All.to 3) ritenendo il Progetto in linea con gli obiettivi della campagna di comunicazione oggetto del presente Contratto ed idoneo strumento di promozione e valorizzazione del Tema, ha comunicato alla Rai l'accettazione del Progetto, sia dal punto di vista editoriale che economico;
- il presente Contratto ricade nelle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 c.1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con il presente Contratto le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni secondo condizioni e termini di seguito riportati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il servizio viene affidato dal Ministero ed accettato dal Contraente sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto.

Il presente Contratto è regolato da:

- norme del codice civile;
- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Ministero della transizione ecologica, adottato con decreto del Ministro n. 170 del 29 aprile 2022;
- altre normative vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - Oggetto – Termini di consegna - Durata

2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, il MiTE affida a Rai, che accetta, l'incarico di realizzare - direttamente e/o a mezzo terzi – i seguenti Prodotti finalizzati a sensibilizzare il pubblico sul Tema:

- n. 1 (uno) spot istituzionale (durata 30'') che sarà diffuso all'interno degli spazi Rai dedicati alla comunicazione istituzionale;
- n. 1 (uno) spot istituzionale (durata 60'').

2.2 La Rai si impegna a realizzare i Prodotti in conformità alle specifiche tecniche indicate nel Progetto ed a consegnarli entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022.

2.3 La Rai provvederà a diffondere il prodotto (della durata di 30'') all'interno dei propri spazi di comunicazione istituzionale, secondo le modalità e le tempistiche definite in sinergia con il MiTE e fatte salve le prioritarie esigenze di palinsesto di Rai.

2.4 Il Contratto vincola il Contraente sin dal momento della sua sottoscrizione ed impegna l'Amministrazione solo dopo la sua registrazione da parte dei Competenti Organi di Controllo.

Il Contratto avrà termine alla consegna dei prodotti dovuti in Contratto (consegna entro il 31 dicembre 2022), fatti salvi gravi motivi o cause non imputabili alla Rai. In tal caso il Contratto si protrarrà automaticamente per il tempo necessario al completamento della fornitura, alle stesse condizioni tecnico-economiche e senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - Credits – Utilizzo denominazioni marchi/loghi

3.1 Le Parti convengono che sarà data evidenza che i Prodotti sono stati realizzati nell'ambito della collaborazione MiTE e Rai, utilizzando apposite diciture e loghi concordati tra le Parti.

3.2 Ciascuna Parte resta esclusiva proprietaria della propria denominazione, nonché dei propri marchi commerciali/marchi di servizio e/o simboli distintivi che quindi non potranno in alcun modo essere utilizzati dall'altra Parte se non nei limiti delle finalità di cui al precedente comma o per specifici utilizzi eventualmente concordati, per iscritto, tra le Parti al fine di dare attuazione al Contratto.

ARTICOLO 4 - Impegni delle Parti

4.1 La Rai si impegna:

- a realizzare i Prodotti assumendone piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, nel rispetto delle tempistiche convenute, con la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa;
- a non inserire nel tessuto editoriale dei Prodotti elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie;

- ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali e produttive, in aderenza al Progetto;
- ad utilizzare immagini di repertorio tratte dai propri archivi;
- a rispettare le normative previdenziali, fiscali ed assicurative e di sicurezza a termini di legge nei confronti delle persone che parteciperanno alla realizzazione dei Prodotti di cui al Progetto;
- ad effettuare le riprese con il testimonial sul mezzo di imbarcazione messo a disposizione dal MiTE, dotato di idonea copertura assicurativa.

4.2 Ferma restando l'assoluta autonomia editoriale di Rai, il MiTE si impegna:

- a collaborare con Rai ai fini dell'individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi e, più in generale, dei contenuti di dettaglio da trattare all'interno dei Prodotti;
- mettere nella disponibilità di Rai immagini tratte dai propri archivi, fornendo le liberatorie gratuite per la cessione di tutti i diritti necessari ai sensi della legge applicabile.

ARTICOLO 5 - Diritti di utilizzazione

5.1 Rientrano tra i diritti spettanti a Rai sui Prodotti i diritti di utilizzazione di cui all'Allegato 4) al presente Contratto fatto salvo il divieto di sfruttamento commerciale dei Prodotti, in considerazione delle finalità divulgative ed istituzionali.

5.2 La Rai riconosce espressamente al MiTE una licenza priva di *royalties*, in perpetuo e non esclusiva, senza diritto di sublicenza, per l'utilizzazione non economica dei Prodotti esclusivamente per fini divulgativi, nell'ambito della propria attività istituzionale ed attraverso i canali di comunicazione e promozione, anche *web* e *social*, escluso comunque ogni utilizzo di carattere commerciale e fermo restando che l'Iniziativa, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potrà comunque essere utilizzata in tutto od in parte, dal MiTE in sede radiotelevisiva.

5.3 Il presente Contratto non può, pertanto, intendersi quale atto di cessione al MiTE di alcun diritto di utilizzazione economica e/o sfruttamento commerciale dell'Iniziativa.

ARTICOLO 6 - Corrispettivo

6.1 Per tutto quanto convenuto con il presente Contratto, viene stabilito tra le Parti che il MiTE corrisponderà a Rai l'importo di euro 14.355,00 (quattordicimilatrecentocinquantacinque /00) oltre IVA al 22% come per legge, a fronte della realizzazione dei Prodotti e di tutte le attività previste dal Progetto.

6.2 Il suindicato importo sarà liquidato dal MiTE, ai sensi della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, entro 30 giorni dalla ricezione nel sistema IPA, il cui codice è WNDDDZ

Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del decreto legge 24.04.2014, n. 66, ciascuna fattura dovrà riportare il codice CIG assegnato al presente contratto, senza il quale, ai sensi del c. 3 del citato art. 25, l'Amministrazione non potrà procedere al pagamento.

6.3 Oltre all'importo complessivo di cui al precedente art. 6.1) nessun ulteriore e diverso importo potrà essere richiesto da Rai al MiTE a qualunque titolo, ragione, causa e per ogni altro impegno, comunque, dalla stessa società assunto nel presente Contratto.

6.4 La Rai, ad ogni buon fine, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 del citato art. 3

6.5 Le fatture dovranno inoltre essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972.

6.6 Il pagamento sarà effettuato dal Ministero della Transizione Ecologica sul c/c della Banca Nazionale del Lavoro, sede di Torino, con IBAN IT09A0100501000000000021200 intestato a Rai appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti oggetto del presente Contratto. Rai si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al MiTE ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.7 Rai è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213.

.

ARTICOLO 7 - Divieto di cessione, Modifiche, Comunicazioni e Responsabili della Gestione del Contratto

7.1 Il Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi dalla stessa derivanti non potranno essere ceduti, neppure a titolo gratuito, a terzi da nessuna delle Parti, fatta salva la facoltà delle Parti di avvalersi, ove necessario, di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi del Contratto e fatto salvo quanto segue. In deroga al divieto di cessione di cui sopra, Rai potrà procedere ad eventuali cessioni del Contratto e/o dei diritti e/o degli obblighi dallo stesso derivanti solo a favore di società del suo stesso gruppo societario, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 c.c.

La Rai solleva l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività loro affidate connesse all'esecuzione del presente Contratto.

7.2 Le Parti convengono che eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, saranno valide ed efficaci attraverso la stipula di apposito atto scritto, firmato dai procuratori di ciascuna Parte.

7.3 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail/pec, ai seguenti indirizzi:

- se a Rai, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona della dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi:

e-mail: accordiistituzionali@rai.it

pec: accordi.istituzionali.fp.cba@postacertificata.rai.it

- se al Ministero della Transizione Ecologica all'attenzione del Dott. Maurizio Battezzatore ai seguenti indirizzi

E-Mail PNM-UDG@mite.gov.it

pec pnm@pec.mite.gov.it

7.4 Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo email/pec senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 8 - Obblighi di riservatezza

8.1 Ciascuna Parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, potrà ricevere dall'altra Parte materiale di varia natura contenente "Informazioni Riservate". Le "Informazioni riservate" di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione del Contratto e/o nella fase delle trattative.

8.2 In nessun caso, potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza violazione degli obblighi derivanti dal Contratto;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, sempre che tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e detta Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui venivano rivelate;
- le informazioni che, al momento della comunicazione, siano già conosciute da ciascuna Parte, essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;

- le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto da ciascuna delle Parti.

Viene fatta salva la possibilità per le Parti di utilizzo e deposito in giudizio delle Informazioni Riservate per far valere i propri diritti tra le Parti stesse.

8.3 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra Parte, idonee misure di sicurezza.

8.4 Ciascuna Parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi del Contratto ed a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra Parte.

8.5 Ciascuna Parte si impegna, nel caso di Informazioni Riservate che la stessa sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità, a dare, ove consentito, immediata notizia scritta all'altra Parte, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio, oppure svincolare l'altra Parte dall'obbligo di riservatezza.

8.6 Ciascuna Parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

8.7 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dal presente Contratto. In particolare, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra Parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

8.8 Le Parti si impegnano a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità del Contratto; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite.

8.9 A richiesta di una delle Parti ovvero alla conclusione o all'interruzione, per qualsiasi motivo, delle attività del Contratto, senza alcun pregiudizio per quanto riguarda gli altri impegni, ciascuna Parte si obbliga a riconsegnare entro 10 (dieci) giorni all'altra Parte, ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma in suo possesso o in possesso di terzi ad essa collegati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la

cancellazione o distruzione, qualsiasi registrazione delle Informazioni Riservate, effettuata su computer o altro macchinario.

8.10 Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili tra le Parti per un periodo di tre (3) anni successivo alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto.

ARTICOLO 9 - Privacy

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Contratto sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

9.2 Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

ARTICOLO 10 - Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione

10.1 MiTE e la Rai prendono reciprocamente atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto, dei rispettivi Piani Triennali Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati dalle Parti ai sensi della normativa anticorruzione, nonché del Codice etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC") adottati da Rai, così come pubblicati sui rispettivi siti internet istituzionali e garantiscono di adottare e che adotteranno, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti documenti, che porteranno a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'attuazione del presente Contratto. Le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nei loro reciproci rapporti, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del presente Contratto e si impegnano, per quanto di

spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai loro strumenti di organizzazione interna.

ARTICOLO 11 Clausola finale – Miscellanea

11.1 Il Contratto e i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.

11.2 Il presente Contratto non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

11.3 Qualsiasi controversia derivante dal Contratto o comunque relativo allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

11.4 Le Parti si danno atto che il presente Contratto è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le stesse e che ogni singola clausola è stata da ciascuna di esse liberamente negoziata pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

per il Ministero della Transizione Ecologica

per la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

Allegati:

All.to 1) Nota prot. MiTE 0072055 del 09.06.2022 richiesta progettualità

All.to 2) Nota prot. RAI/AI/2022/0000938/P/C del 15 giugno 2022 Progetto editoriale

All.to 3) Nota prot. MiTE 88857 del 15 luglio 2022 accettazione Progetto editoriale

All.to 4) Diritti